

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

### CIRCOLARE N. 3/2026

**DISCIPLINA DELLA CONSULENZA GIURIDICA DI CUI ALL'ARTICOLO 10-OCTIES DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212, RECANTE “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE*”.**

#### SOMMARIO

PREMESSA.....	2
PRESUPPOSTI .....	2
UFFICI COMPETENTI .....	2
CONTENUTO DELL'ISTANZA .....	3
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA .....	4
ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA.....	4
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA .....	5
EFFETTI DELLA CONSULENZA GIURIDICA.....	5

## PREMESSA

L'articolo 10-octies della legge 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante “*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*”, regolamenta l'istituto della consulenza giuridica.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 158 del 10 luglio 2025 (d'ora in avanti solo “decreto” - All. 1), sono stati disciplinati i presupposti, il contenuto e le modalità di presentazione di un'istanza di consulenza giuridica (d'ora in avanti solo “istanza”), nonché la procedura di esame della stessa e gli effetti della relativa risposta.

Il citato decreto, all'articolo 3, comma 4, ha demandato ai Direttori delle Agenzie fiscali e al Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti organizzativi e delle proprie prerogative funzionali, l'adozione, entro sessanta giorni dalla data del decreto, di appositi provvedimenti volti a individuare gli uffici competenti a trattare le istanze, le modalità di presentazione e di notificazione o comunicazione.

In attuazione dell'articolo da ultimo richiamato, è stata adottata la determinazione direttoriale prot. n. 533731/RU dell'8 agosto 2025 (All. 2), pubblicata sul sito istituzionale e applicabile alle istanze presentate a far data dal giorno successivo (articolo 7 del decreto).

Tanto premesso, con la presente Circolare si forniscono indicazioni esplicative in merito alla consulenza giuridica, come disciplinata dal decreto e dalla citata determinazione.

## PRESUPPOSTI

In via preliminare, si precisa che, per i tributi di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, resta ferma la disciplina specifica dettata dalle norme unionali.

L'articolo 2 del decreto individua i presupposti della consulenza giuridica, identificandola come l'attività interpretativa svolta dall'Amministrazione finanziaria, diretta a fornire chiarimenti su problematiche fiscali di carattere generale non riconducibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.

L'istanza può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 10-octies della legge n. 212 del 2000.

## UFFICI COMPETENTI

Le istanze sono trattate dalle Direzioni centrali competenti per il tributo: Dogane, Accise, Giochi.

Qualora l'istanza investa questioni di competenza di più Direzioni, queste ultime trattano l'affare e adottano la risposta congiuntamente.

Ove l'istanza sia inviata a un Ufficio non competente, quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione alla Direzione centrale competente, con contestuale comunicazione anche al soggetto richiedente<sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 2 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

## CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'articolo 3, comma 1, del decreto dispone che l'istanza deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti;
- b) la compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
- c) le specifiche disposizioni tributarie in merito alle quali sussiste incertezza interpretativa;
- d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione interpretativa proposta in merito al quesito posto con illustrazione sintetica delle relative motivazioni;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In quest'ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, deve essere allegata alla stessa.

L'articolo 3, comma 3, del decreto prevede, inoltre, l'onere in capo all'istante di allegare alla richiesta di consulenza giuridica copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso richiedente, ritenuta rilevante e utile ai fini di una corretta valutazione della fattispecie oggetto del quesito.

In ragione delle norme sopra richiamate, si evidenzia, pertanto, che il soggetto istante deve fornire una rappresentazione puntuale ed esaustiva della fattispecie, nonché della possibile soluzione interpretativa, consentendo, così, all'Agenzia un'efficace trattazione della questione ad essa sottoposta.

L'istanza deve, altresì, contenere esplicita dichiarazione di assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del decreto<sup>(2)</sup>.

## INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

In via generale, l'articolo 5 del decreto prevede che l'istanza è dichiarata inammissibile se:

- a) è presentata da un soggetto diverso da quelli legittimati ai sensi dell'articolo 10-*octies* della legge n. 212 del 2000;
- b) è priva delle informazioni relative ai dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante comprensivi del codice fiscale, nonché della sede legale e/o del domicilio fiscale, al numero di telefono, all'indirizzo di posta elettronica certificata e all'indirizzo di posta elettronica ordinaria in caso di enti non residenti, nonché alla compiuta descrizione della problematica fiscale di carattere generale;
- c) riguarda fattispecie non di rilevanza generale oppure attiene a situazioni relative a singoli contribuenti, inclusi i medesimi soggetti legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica;
- d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza in quanto l'Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione a problematiche fiscali corrispondenti a quella rappresentata dall'istante;
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale l'istante ha già ottenuto una risposta dall'Amministrazione finanziaria, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non

---

<sup>2</sup> Cfr. articolo 3, comma 2 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

rappresentati precedentemente;

f) verte su questioni per le quali l'istante sia a conoscenza dello svolgimento di attività di controllo nei riguardi dei propri associati e/o rappresentati alla data di presentazione dell'istanza.

## **PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

L'istanza è presentata in carta libera e non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

L'istanza può essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC), spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegna a mano, agli indirizzi di ciascuna Direzione centrale competente ai sensi dell'articolo 2, reperibili sul sito dell'Agenzia<sup>(3)</sup>.

## **ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA**

L'articolo 4 del decreto prevede che l'Amministrazione fornisca risposta all'istanza entro il termine ordinatorio di centoventi giorni dalla sua ricezione. Tale termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° ed il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.

Affinché possa utilmente rispondersi a un'istanza, il decreto riconosce all'Amministrazione tre ordini di prerogative:

- regolarizzazione dell'istanza - articolo 3, comma 2, del decreto:

ove l'istanza non presenta i requisiti di cui alle lettere c), d), ed e) del citato articolo 3, comma 1 del decreto, la Direzione centrale competente invita il soggetto richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, alla sua regolarizzazione. Tale termine è, in ogni caso, sospeso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno e, se scade di sabato o di giorno festivo, è differito al primo giorno successivo non festivo.

L'istante è tenuto alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito. In caso contrario, l'istanza si intende rinunciata.

Il termine di centoventi giorni per fornire la risposta all'istanza decorre dal giorno in cui è comunicata la regolarizzazione;

- integrazione documentale - articolo 4, comma 3, del decreto:

ove non fosse possibile fornire risposta all'istanza sulla base dei documenti allegati, la Direzione centrale competente può chiedere all'istante, una sola volta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, di integrare la documentazione presentata.

L'istante è tenuto all'integrazione documentale entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso contrario, l'istanza si intende rinunciata, ferma la facoltà di presentarne una nuova, ove ne ricorrono i presupposti di legge.

Il termine di centoventi giorni per fornire risposta all'istanza decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta;

- parere preventivo di altra Amministrazione - articolo 4, comma 1, del decreto:

ove necessario, la Direzione centrale competente richiede un parere preventivo ad altra Amministrazione.

---

<sup>3</sup> Cfr. articolo 3, comma 1 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.

Il termine per fornire il suddetto parere preventivo è pari a sessanta giorni.

Qualora il parere preventivo non sia tempestivamente reso, la Direzione centrale competente dichiara improcedibile l'istanza.

Il termine di centoventi giorni per fornire risposta all'istanza è sospeso sino alla ricezione del parere preventivo.

Al fine di valutare l'eventuale inammissibilità dell'istanza, la Direzione centrale competente può, altresì, richiedere informazioni alle Direzioni territoriali, che forniscono riscontro, anche negativo, entro i successivi trenta giorni.

La Direzione centrale competente, valutati gli eventuali elementi informativi pervenuti dalle Direzioni territoriali, adotta le decisioni del caso.

Qualora la risposta all'istanza richieda la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità, non risolvibili facendo richiamo a consolidati orientamenti giurisprudenziali, le Direzioni centrali competenti possono richiedere un parere alla Direzione Legale e Contenzioso. La richiesta deve contenere la soluzione interpretativa ritenuta corretta.

Il parere, non vincolante, è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

All'esito dell'istruttoria, e almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto, la Direzione competente trasmette lo schema di risposta, corredata di apposita nota esplicativa, all'Ufficio Affari giuridici e normativi, ai fini della verifica della coerenza con le eventuali linee di indirizzo e di interpretazione generali.

## **MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA**

La Direzione centrale competente comunica al soggetto istante la risposta non prima che siano decorsi dieci giorni dalla trasmissione dello schema di risposta all'Ufficio Affari giuridici e normativi.

La risposta è trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia<sup>(4)</sup>.

## **EFFETTI DELLA CONSULENZA GIURIDICA**

L'articolo 6 del decreto precisa, infine, gli effetti della consulenza giuridica.

La presentazione dell'istanza non incide, nei riguardi dei contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, sulle scadenze previste dalle norme tributarie e sulla decorrenza dei termini di decadenza, né comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le risposte rese dall'Amministrazione non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti istanti, né sono autonomamente impugnabili.

ooooooooooooooo

Cons. Roberto Alesse

## **ALLEGATI: 2**

---

<sup>4</sup> Cfr. articolo 4 della determinazione direttoriale prot. n. 533731 del giorno 8 agosto 2025.